



ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO

CONTRATTO ITALIANO

PER OLI D'OLIVA VERGINI LAMPANTI

in vigore dal 1° Novembre 1992

Contratto N. **141**

Redatto in doppio a il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
A tutte le condizioni generali elencate, oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Milano, e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti, oggi vigenti, dell'Associazione Granaria di Milano.

- 1) Venditore
- 2) Compratore
- 3) Mediatore
- 4) Merce
- (Vedere l'Allegato al Regolamento n. 136/66/CEE, e successive modifiche: denominazioni e definizioni di cui all'Art. 35)
- 5) Qualità * (vedasi art. II delle condizioni generali)
— sana, leale e mercantile, nonché conforme alle caratteristiche di cui al Regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche.
a) secondo denominazione
b) secondo campione reale sigillato ** a mani
- 6) Umidità e impurità * (vedasi art. III delle condizioni generali)
a) come da condizioni generali
b) %
- 7) Acidità * (vedasi art. IV delle condizioni generali)
a) { base % massimo %
 { massimo %
b)
- 8) Quantità * (vedasi art. X delle condizioni generali)
a) circa
b) bloccata
- 9) Luogo di consegna/ritiro
- 10) Termini di esecuzione
- 11) Merce resa franco di spesa a (secondo le regole INCOTERMS):
- 12) Mezzi di trasporto
- 13) Imballaggio/Confezionamento { a) rinfusa
 { b) in fusti
- 14) Prezzo Lire italiane per kg netto
a) finito a tutti gli effetti
b) { (vedasi art. XV delle condizioni generali)
- 15) Pagamento (vedasi art. XVI delle condizioni generali)
a) alla consegna
b) vista fattura
c) differito a:
- 16) Mediazione
- 17) Condizioni particolari
- 18) Arbitrato (da esperirsi presso l'Associazione Granaria di Milano da Arbitri irrivali amichevoli compositori secondo gli articoli XXII e XXIII delle condizioni generali)

* Nelle clausole 5 (Qualità), 6 (Umidità e Impurità), 7 (Acidità), 8 (Quantità), affinché il contratto non s'intenda concluso con la condizione contrassegnata dalla lettera a), occorre che la medesima sia cancellata e sia espressamente compilata quella indicata con la lettera b).

** Se la vendita è fatta secondo campione non debbono essere compilati gli articoli 6 e 7: la loro eventuale compilazione è, pertanto, priva di efficacia e deve ritenersi come mai effettuata.

Condizioni generali a tergo

CONDIZIONI GENERALI

Il presente contratto è regolato, oltre che dalle condizioni tanto manoscritte (prevalenti) che stampate retrodescritte, anche dalle seguenti clausole:

- Ogni consegna, deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, deve essere ritirata dal compratore, ad eccezione di quanto previsto dagli Articoli II, III, XIV.
- Il venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto, e la parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla controparte.

I PARTE (Qualità - Reclami - Campionamento - Analisi - Perizie)

- Art. I - CONTRATTI AD ESECUZIONE RIPARTITA**
Le verifiche sulle caratteristiche qualitative ed i conseguenti addebiti o accrediti, devono essere eseguiti separatamente per ogni singolo carico, anche nell'ambito di una stessa quota contrattuale.
- Art. II - QUALITÀ'**
a) La merce venduta su « campione reale », deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è conclusa.
b) La merce venduta « secondo denominazione » dev'essere conforme alle definizioni ed alle caratteristiche previste per la denominazione stessa dal Regolamento n. 136/66/CEE e successive modifiche ed integrazioni, in vigore alla data della contrattazione, nonché a quelle specificate nelle condizioni particolari di compra-vendita.
Tali caratteristiche rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.
c) Il venditore ha la facoltà di consegnare merce qualitativamente superiore a quella contrattata, purché sia dello stesso genere e specie.
- Art. III - UMIDITÀ' ED IMPURITÀ' - TOLLERANZE ED ABBUONI**
Il contenuto di Umidità/Impurità dev'essere accertata con solvente etere di petrolio ed è tollerato fino al limite globale dello 0,50%, senza abbuono.
— dallo 0,51% all'1,00%: abbuono dell'1,50% (frazioni in proporzione);
— dall'1,01% al 3,00%: abbuono del 2% per ogni punto (frazione in proporzione).
Per contenuto di Umidità/Impurità superiore al 3% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.
Gli abbuoni di cui sopra, sono a favore del compratore e devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
- Art. IV - ACIDITÀ' - TOLLERANZE ED ABBUONI**
In mancanza di particolari condizioni, l'acidità dell'olio (espresso in acido oleico), è così convenuta:
— i limiti delle acidità contrattate sono i seguenti:
— base 1% massimo 3%
— base 3% massimo 5%
— base 5% massimo 8%
— base 8% massimo 10%
— base 10% massimo 12%.
Qualora sia stata indicata la sola base, l'acidità massima sarà rispettivamente: 3%, 5%, 8%, 10%, 12%. La « reversibilità », anche se non viene indicata nel contratto, s'intende per le suddette acidità consuetudinarie dell'1%, reciproca per grado o frazione di grado.
Ove sia stata pattuita una acidità massima, anziché una acidità base, nessuna « reversibilità » è dovuta al venditore per l'eventuale differenza in meno. Sia in tal caso, sia nel caso in cui sia stata pattuita una acidità base ed una massima, il compratore ha la facoltà di rifiutare la merce, quando questa ecceda il massimo; oppure ha la facoltà di trattenerla addebitando al venditore una « reversibilità » in ragione dell'1,50% fino a 2 gradi in più dell'acidità massima, ed oltre il 2%.
Gli abbuoni di cui sopra, devono essere calcolati sul prezzo di contratto.
- Art. V - RICEVIMENTO E CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA MERCE**
La constatazione della qualità e della quantità della merce ha luogo in partenza quando la vendita è effettuata « franco partenza » e in arrivo quando la vendita è effettuata « franco arrivo ».
- Art. VI - DIFFERENZE QUALITATIVE**
Se il compratore constata differenze qualitative tra la merce contrattata e quella consegnata o ritirata, deve darne comunicazione al venditore entro e non oltre 3 giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della merce.
- Art. VII - CAMPIONAMENTO**
Nel caso di vendite « franco partenza », il campionamento viene effettuato in partenza. Nel caso di vendite « franco arrivo » il campionamento viene effettuato all'arrivo.
Il campionamento dev'essere separatamente effettuato per ogni singolo carico e dev'essere eseguito nel contraddittorio delle parti contraenti. Se uno dei due contraenti non si presenta o, pur essendo presente, si rifiuta, o non si fa rappresentare al prelevamento dei campioni in contraddittorio, fanno fede i campioni fatti prelevare e suggellare dalla parte diligente, uno dei quali dev'essere tenuto a disposizione della controparte. Di ogni singolo carico debbono essere prelevati e sigillati almeno 4 (quattro) campioni di almeno 250 (duecentocinquanta) grammi ciascuno. Il prelevamento dei campioni dev'essere effettuato secondo quanto previsto dalle Norme italiane per il controllo dei Grassi e Derivati (N.G.D.).
- Art. VIII - ANALISI - PERIZIE**
Nel caso in cui s'intenda procedere alla verifica, mediante esame analitico, delle caratteristiche contrattuali dell'olio oggetto della consegna, si procede come segue.
La parte richiedente l'analisi spedisce uno dei campioni, prelevati a norma di quanto previsto dal precedente articolo, al Laboratorio Chimico-Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano (o ad altro eventualmente convenuto ed espressamente indicato in contratto) entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della merce con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dandone contestualmente comunicazione per telegamma o telex alla controparte.
La stessa parte richiedente l'analisi deve poi inviare alla controparte copia del certificato d'analisi, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione.
La controparte, se ha motivo di contestarne i risultati, ha facoltà di far effettuare la ripetizione dell'analisi inviando — a sua volta — allo stesso Laboratorio, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, un altro dei campioni prelevati, con le istruzioni sulle determinazioni analitiche da effettuare, dando di ciò contestuale notizia per telegamma o telex all'altra parte.
L'esito della seconda analisi, dev'essere comunicato alla controparte entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del relativo certificato.
Sarà considerata finale e definitiva la media delle due analisi eseguite a cura delle due parti interessate, limitatamente al caso in cui la contestazione si riferisca alle caratteristiche analitiche di cui agli Articoli III (Umidità/Impurità) e IV (Acidità).
Negli altri casi, in mancanza di accordo, la parte interessata potrà fare ricorso alla procedura arbitrale.
Le spese d'analisi sono a carico della parte soccombente, per gli elementi che risultassero non conformi alle caratteristiche contrattuali.
- Art. IX - METODI DI ANALISI**
Ai fini dell'accertamento mediante analisi delle caratteristiche qualitative dell'olio oggetto del contratto, saranno applicati i Metodi d'analisi previsti dal Regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche, nonché eventualmente quelli previsti dalle condizioni particolari.

II PARTE (Quantità - Esecuzione - Pagamento - Clausola compromissoria)

- Art. X - QUANTITÀ'**
In caso di vendite effettuate con la clausola « quantità bloccata », l'eventuale eccedenza rispetto a quanto concordato, in contratto, è considerata oggetto di un nuovo e separato contratto.
In caso di vendita con la clausola « circa » è tollerata per ogni quota un'esecuzione in più o in meno del 2% (due per cento) della quantità contrattata, al prezzo di contratto.

Art. XI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:

- per contratti stipulati alla condizione di consegna prontissima, la merce s'intende a disposizione del compratore dalla data di conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- per contratti stipulati alla condizione di consegna pronta/disponibile, la merce s'intende a disposizione del compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Per il ritiro, il venditore accorda al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale;
- per contratti stipulati alla condizione di consegna differita in una o più epoche, il venditore accorderà al compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce. Detta franchigia decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.
- I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione franco arrivo.
- Per contratti stipulati alla condizione di ritiro ripartito, indipendentemente dal fatto che la merce sia resa franco arrivo o partenza, la messa a disposizione dovrà essere effettuata in tempo utile affinché il ritiro possa avvenire suddiviso in quantità pressoché uguali nel corso del periodo di consegna.

La messa a disposizione da parte del venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, deve essere fatta a mezzo telegramma o telex. Se effettuata l'ultimo giorno lavorativo del termine contrattuale, il telegramma o il telex deve essere presentato o trasmesso entro e non oltre le ore 12,00. Negli altri giorni del periodo contrattuale, il telegramma o il telex recante la messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentato/trasmesso entro e non oltre le ore 18,00 (diciotto). Se presentato/trasmesso dopo le ore 18,00, la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.

Al venditore è accordata la facoltà di mettere a disposizione la merce nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, ed in tal caso la franchigia decorrerà dal primo giorno lavorativo dell'epoca contrattuale.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione «prontissima» e «pronta/disponibile» non è richiesta la messa a disposizione.

Per consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile, s'intendono:

- per prima decade: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno (incluso) del mese;
- per seconda quindicina: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Art. XII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore, o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

- scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di «prontissima», pronta/disponibile» o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
- negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione. Durante i predetti due giorni, il venditore ha il dovere o il diritto di consegnare ed il compratore il diritto o il dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza prezzo non è reclamabile qualora il compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.

L'inadempienza di una delle parti dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

Art. XIII - LUOGO DI CONSEGNA

Per luogo di consegna s'intende la località o le località nelle quali il venditore è obbligato a consegnare la merce al compratore.

Il venditore è esonerato da ogni spesa, rischio e responsabilità dal momento dell'avvenuta consegna della merce effettuata nel luogo ed alle condizioni convenute.

Nelle vendite «franco partenza» il luogo di consegna è lo stabilimento del venditore o altro luogo da questo indicato; nelle vendite «franco arrivo», il luogo di consegna è il domicilio del compratore o altro luogo da questi indicato.

Art. XIV - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Il compratore, qualora ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se al compratore spetta il diritto al rifiuto della merce.

Oltre alle ipotesi previste dagli articoli III e IV, il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli arbitri, di entità superiore al 10% (dieci per cento) del valore della merce, nonché, per le vendite effettuate «su campione reale», quando l'olio consegnato non abbia le caratteristiche di Legge e/o non rientri nei limiti massimi stabiliti per le diverse specifiche in relazione alle denominazioni attribuite al prodotto.

In ogni caso, per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario. Se le parti non si accorderanno altrimenti, la merce dovrà essere depositata — per conto di chi spetta — in locali dove risulti individuabile e di ciò dovrà essere data comunicazione immediata alla controparte a mezzo telegramma o telex.

Se gli arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del venditore della differenza fra il prezzo del contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del compratore dovrà essere comunicata al venditore a mezzo telegramma o telex entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della decisione arbitrale.

Nel caso non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al compratore competeranno solamente gli abbuoni in base ai risultati delle constatazioni della Camera Arbitrale dell'Associazione, sui campioni prelevati e suggellati in contraddittorio.

Art. XV - PREZZO

Salvo che la vendita non sia stata effettuata con la espressa clausola «prezzo finito a tutti gli effetti», l'istituzione di nuovi oneri comunque gravanti sul costo dell'olio oggetto della vendita o della materia prima da cui detto olio è estratto, o la variazione di oneri in vigore alla data della conclusione del contratto, decise con provvedimenti delle autorità nazionali o comunitarie entrati in vigore tra la citata data e quella della messa a disposizione, determinano corrispondenti aumenti e/o diminuzioni del prezzo di contratto.

Art. XVI - PAGAMENTO

Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica — agli effetti della competenza — il patto di pagamento presso il domicilio del venditore.

Per pagamento pronto o vista fattura s'intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.

Per pagamenti differiti, cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.

Nonostante sia pattuito il pagamento differito, il venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al compratore:

- in caso di pagamento pattuito pronto uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
- in caso di pagamento pattuito differito, oltre allo sconto del 2% (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi, conteggiati in base al Tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dall'esecuzione ed il termine di pagamento previsto dal contratto.

Se il compratore non accetta questa modifica dei termini di pagamento, con le modalità di cui ai punti a) e b), deve comunicare il proprio rifiuto al venditore entro i termini di franchigia ed il contratto si intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

In caso di ritardato pagamento, il venditore ha diritto alla corresponsione degli interessi in base al Tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, per il periodo intercorrente tra l'ultimo giorno utile per il pagamento e quello in cui il pagamento stesso è effettuato. Qualora sia previsto il pagamento a mezzo bonifico bancario, lo stesso dovrà essere irrevocabile con valuta fissa per il beneficiario, entro i termini contrattuali.

In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa. Anche per la merce che nel frattempo venisse messa a disposizione, il venditore ha facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del compratore.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al venditore, fatto salvo il caso in cui le differenze qualitative riscontrate diano motivo di rifiuto.

Art. XVII - INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'inadempimento totale o parziale del presente contratto, dà diritto alla parte adempiente di ritenere risolto il contratto, o la parte non eseguita, e alla rifusione del danno da determinarsi, a scelta della parte adempiente, in una somma pari:

a) alla differenza tra il prezzo di contratto e la media dei prezzi correnti sulla piazza di riferimento nella prima riunione di Mercato successiva al giorno in cui l'altra parte si è resa inadempiente;

b) previo avviso per telex o telegramma alla parte inadempiente, alla differenza tra il prezzo di contratto e quello risultante dall'esecuzione coattiva (limitatamente alla quantità non eseguita). La procedura dell'esecuzione coattiva a mezzo di Pubblico Mediatore, va esercitata entro 5 (cinque) giorni successivi alla data dell'inadempimento.

Sulla differenza di prezzo accertata, saranno a carico della parte inadempiente gli interessi pari al Tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 4 (quattro) punti, a partire dalla data dell'inadempimento, ed eventualmente le spese relative all'esecuzione coattiva.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso l'altro contraente avrà l'obbligo di procedere immediatamente — sempre previo avviso per telex o telegramma alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare — al riacquisto od alla rivendita, oppure, a sua scelta (da esercitare immediatamente nel momento in cui si manifesta l'insolvenza) al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per consegne future. Avrà inoltre diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

Art. XVIII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore invocate, se concernenti gli impianti, sono valide soltanto nel caso in cui il contratto riguardi merce di quel determinato impianto.

Qualora l'esecuzione, anche parziale, del contratto sia impedita da una causa di forza maggiore, la parte impedita ad eseguire deve comunicare tempestivamente e chiaramente alla controparte, a mezzo telegramma o telex, il sopraggiunto impedimento indicando la data in cui presumibilmente potrà procedere all'esecuzione del contratto.

Se la causa di forza maggiore è la conseguenza di uno sciopero che interessa soltanto una delle parti contraenti, e la parte impedita ad eseguire chiedi la risoluzione del contratto, è in facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato. Gli arbitri dovranno, in tal caso, stabilire se la parte che ha chiesto la risoluzione del contratto dovrà essere tenuta responsabile della non avvenuta esecuzione e risarcire alla controparte eventuali danni o differenze di prezzo.

Se il giustificato ritardo è contenuto in trenta giorni continuativi, il termine di esecuzione è automaticamente prorogato per il periodo corrispondente. Se il ritardo supera i trenta giorni il contratto è risolto a tutti gli effetti, senza diritto a risarcimento, limitatamente alla parte non eseguita in dipendenza del caso di forza maggiore.

La parte impedita non può, comunque, trarre alcun obiettivo vantaggio dalla situazione d'impedimento ed è facoltà dell'altra parte di portare la questione in arbitrato per il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. XIX - RISCHI DI VIAGGIO

I rischi di viaggio sono a carico del venditore nel caso di vendite « franco arrivo » e a carico del compratore nel caso di vendite « franco partenza », qualunque sia il mezzo di trasporto usato.

Per le vendite « franco arrivo » i cali, gli ammanchi e le avarie debbono essere immediatamente notificati dal compratore al venditore e constatati con apposito verbale sottoscritto dal vettore. Il ritardo nella consegna dipendente da provati incidenti di viaggio non costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di spedizione per ferrovia le parti contraenti sono tenute a uniformarsi alle condizioni di trasporto nazionali ed internazionali delle Amministrazioni ferroviarie interessate.

Nei casi, di cui al successivo articolo XX, i rischi di viaggio sono a carico della parte che organizza il trasporto.

Art. XX - MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO

Nelle vendite « franco arrivo » il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore. Su richiesta del compratore, fatta a mezzo telegramma, telex nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso d'impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore (nei modi previsti dal precedente art. XI) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzione delle spese normali di trasporto: la merce deve, in questo caso, essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.

Nelle vendite « franco partenza » il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al venditore. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso d'impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese normali di trasporto.

Se il ritiro o la consegna, non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto al risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del compratore, o la mancata consegna da parte del venditore, sia — a sua volta — dovuto a causa di forza maggiore.

Art. XXI - SPESE DOGANALI ED ACCESSORIE - DOCUMENTI

Le clausole « franco frontiera » o « resa frontiera » comportano l'obbligo per il venditore di adempiere le formalità doganali di esportazione della merce nel paese di destinazione e di sostenere le relative spese.

Per le vendite fatte fra residenti italiani per merce contrattualmente da spedirsi direttamente all'esportazione, il compratore esportatore dovrà fornire tutti i documenti necessari per l'esportazione stessa.

Art. XXII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o all'esecuzione del presente contratto ad un Arbitrato irrituale, da esperirsi secondo il Regolamento arbitrale dell'Associazione Granaria di Milano che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

III PARTE (Arbitrato)

Art. XXIII - ARBITRATO IRRITUALE

La richiesta di arbitrato irrituale per amichevoli compositori, deve essere avanzata a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per tramite dell'Associazione Granaria di Milano:

a) entro i 7 giorni successivi alla data del reclamo, per le contestazioni sulla qualità e condizionamento della merce;

b) entro 6 mesi dal termine contrattuale di consegna o ritiro, o dalla insorta contestazione, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i termini predetti, decideranno gli Arbitri, se sia ugualmente promuovibile l'arbitrato di merito, in quanto giustificato il ritardo della richiesta. In caso di decisione negativa degli Arbitri su questo punto, le azioni derivanti dal presente contratto sono estinte, salvo quelle previste nell'Art. XXIV. Se uno dei contraenti si rifiuta di aderire a tal forma di amichevole composizione, la parte diligente può chiedere all'Associazione Granaria l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione medesima. Le parti contraenti autorizzano l'Associazione Granaria a rendere di pubblica ragione, nelle forme stabilite dal Regolamento Arbitrale della Associazione medesima, il nome del contraente che non dovesse dare esecuzione, nel termine prescritto, alla decisione arbitrale emessa in forza della presente clausola, con esonero di essa Associazione da ogni responsabilità.

Art. XXIV - CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna azione legale può essere iniziata da una delle parti, eccetto che per esigere il pagamento delle fatture relative a merce ricevuta senza contestazione (fermo restando l'obbligo compromissorio di cui all'art. XXII nel caso di contestazione) e per rendere esecutive le decisioni arbitrali. Venditore e compratore accettano fin d'ora l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Qualunque aggiunta o modifica apposta al presente contratto da una delle parti, senza l'espreso consenso dell'altra, non ha valore.

Le condizioni generali del presente contratto sono state concordate fra le diverse Categorie interessate a mezzo di apposita Commissione paritetica e sono state approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione Granaria di Milano in data 15 luglio 1992. Il formulario (contratto-tipo) così approvato è stato depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano.

Le parti contraenti sottoscritte, ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C. C. approvano tutte le condizioni o clausole, tanto manoscritte che stampate, del presente contratto e specificatamente quelle di cui agli articoli:

XIV (DIRITTO AL RIFIUTO DELLA MERCE) - XVI (PAGAMENTO) - XVII (INADEMPIENZE) - XXIII (ARBITRATO) - XXIV (COMPETENZA AUTORITA' GIUDIZIARIA).

IL COMPRATORE
espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

L'INTERMEDIARIO

IL VENDITORE
espressamente accetta la clausola compromissoria arbitrale

Marca
da
Bollo